

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITA

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE

NORME PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SURROGA E DELL'AZIONE
RIVALSA PER IL RECUPERO, NEL CASO DI RESPONSABILITA' DI
TERZI, DELLE SPESE DI SPEDALITA' ANTICIPATE DALLA REGIONE

RELATORE: Dott. Giuseppe ZINGRILLO

Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

la Commissione Sanità del Consiglio Regionale ha esaminato, e dopo ampio dibattito, approvato il presente disegno di legge che si richiama al disposto della legge n. 386 del 17/8/74 con la quale sono state trasferite alle Regioni alcune competenze statali in materia di assistenza ospedaliera.

A seguito di un proficuo dibattito si è ritenuto opportuno apportare all'articolato originario modifiche dirette a rendere più rapida e produttiva di effetti l'entrata in vigore della norma in parola.

Nell'ambito della normativa cornice, disciplinando l'erogazione dell'assistenza ospedaliera, la Regione, con legge n. 5/75 ha dettato disposizioni (Artt. 20 e 21) per l'esercizio del diritto di surroga e dell'azione di rivalsa nei casi di responsabilità di terzi.

I dati statistici rilevati per il primo anno, hanno messo in evidenza un'alta media di degenze ospedaliere il cui importo da recuperare ammonta già a vari miliardi di lire.

La presa di coscienza del problema richiede la predisposizione di interventi soprattutto a livello operativo e la conseguente prefigurazione di un modulo organizzativo attraverso cui si articolano le fasi procedurali dell'attività.

Non risponderebbe certo a canoni di sinteticità enucleare i passaggi articolati per la definizione delle pratiche relative all'azione di rivalsa per spedalità, pur tuttavia non può non dirsi non propedeutico, per la qualificazione obiettiva delle scelte, la indicazione di massima degli adempimenti istruttori atti a condurre al recupero delle somme dovute.

Per ciascun recupero, orbene, è necessario acquisire preliminarmente elementi relativi a: 1) le circostanze di fatto; 2) eventuale sussistenza di responsabilità di terzi e misura di tale responsabilità in eventuale concorso con la responsabilità dell'infortunato; 3) eventuale definizione in sede penale.

A tanto va aggiunta la necessità di un costante contatto con gli organi di polizia giudiziaria e con gli Uffici giudiziari competenti in sede penale nonché con gli stessi infortunati.

Va altresì posto in evidenza che la fase transattiva, almeno per l'infortunistica stradale, deve svolgersi nell'ambito della provincia risultando provinciali gli ispettorati di liquidazione delle compagnie assicurative.

La frantumazione, poi, nell'ambito regionale, delle stazioni dei carabinieri e dei commissariati di pubblica sicurezza, nonché degli uffici giudiziari (2 corti d'appello, 7 tribunali e 73 preture, tutti competenti secondo il valore e il grado, negli affari che interessano) convince sulla "convenienza" individuata in termini di funzionalità, di una struttura regionale decentrata, almeno per provincia, atteso che tra l'altro il fine pubblico è quello di pervenire al tempestivo recupero delle somme di cui la Regione è creditrice e che in questo contesto la ipotesi di un accentramento nel capoluogo regionale per ovvie motivazioni, porterebbe con sé il pensabile intasamento riveniente dalla difficoltà di contatti diretti con gli organismi e con i soggetti interessati.

Un simile quadro di prospettiva autorizza a ritenere snella ed efficace una struttura che si ispiri al principio del decentramento, per cui considerata la natura intrinsecamente contenziosa della fattispecie, ci si è orientati verso l'assegnazione dei compiti a quegli uffici la cui impostazione originaria appare predisposta a riceverli.

Ci si riferisce agli Uffici Regionali del Contenzioso Istituiti con la nota legge n.8/73.

E' apparso altresì opportuno istituire nell'ambito degli uffici regionali del contenzioso organismi preposti al controllo degli atti di cui è trasmessa copia agli uffici stessi al fine dell'esercizio dell'azione di rivalsa, per poter verificare di tanto in tanto la corrispondenza tra i dati trasmessi alla Regione e quelli esistenti agli atti degli Enti ospedalieri e delle Case di Cura:

Pertanto è stata prevista l'autorizzazione ai dirigenti degli Uffici regionali del contenzioso o funzionari da loro delegati ad effettuare le ispezioni di cui innanzi, previa formale autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

Si pone pure all'attenzione, naturalmente, anche se come riflessione collaterale, la questione dell'organizzazione degli uffici competenti a seguire l'azione di rivalsa in sede giurisdizionale.

Può subito anticiparsi che successive disposizioni stralcio avranno come preciso campo di intervento la definizione delle strutture del settore legale, tema questo divenuto ormai indifferibile.

Allo stato, tuttavia, non avendo l'ufficio legale una strutturazione tale da consentire interventi in sede giudiziaria, è sembrato opportuno che la Giunta Regionale, per la definizione delle pratiche di rivalsa ospedaliere che non abbiano trovato risoluzione in via amministrativa, stipuli convenzioni tipo con studi legali privati particolarmente specializzati in infortunistica stradale.

Solo in via transitoria pertanto è rimasta la competenza accentrata del settore legale - così come determinata dalla legge n. 18 del 24/3/1974 - in attesa di una razionale ristrutturazione di questo ufficio.

ART. 1

L'istruttoria amministrativa ai fini dell'esercizio dell'azione di rivalsa di cui agli artt. 20 e 21 della legge regionale n.5, e la conseguente definizione, è curata dagli Uffici regionali del contenzioso competenti per territorio.

ART. 2

Agli stessi uffici, gli enti ospedalieri, gli istituti, en
ti e case di cura, già tenuti per effetto dell'art. 21 della leg
ge regionale 20/1/1975, n.5, devono inoltrare le segnalazio
ni per tutti quei casi di ricovero causati da fatti traumatici
o comunque da stati morbosi presumibilmente imputabili a ter
zi responsabili.

ART. 3

Le deliberazioni per eventuali archiviazioni, rinunce o transazioni, rientrano nell'attribuzioni della Giunta Regionale ai sensi dell'art.41, lett. g), dello Statuto.

La Giunta decide su relazione degli uffici del contenzioso competenti, sentito il settore legale.

ART. 4

E' abrogato l'art. 5 della legge regionale n.8 del 31
marzo 1973.

ART. 5

Per l'attuazione dei compiti di cui agli articoli precedenti nonché di quelli previsti nella citata legge n. 8/1973, la Giunta Regionale, su proposta dell'assessore competente, determina, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, il contingente di personale da assegnare agli uffici, utilizzando anche le unità richieste in comando ai sensi dell'art. 19 della legge 17/8/1974, n. 386

ART. 6

I coordinatori degli uffici del Contenzioso o funzionari da essi designati possono essere autorizzati dal Presidente della Giunta Regionale ad effettuare ispezioni presso gli Ospedali della Regione ai fini della verifica e del controllo delle operazioni inerenti alle rinvase ospedaliere.

ART. 7

NORMA TRANSITORIA

La Giunta Regionale è autorizzata, sulla base di una convenzione-tipo a stipulare accordi con studi legali privati dotati della necessaria capacità professionale per la cura della eventuale fase giudiziaria, in attesa e fino a quando l'Ufficio legale della Regione non sarà diversamente e adeguatamente strutturato.